# PROVINCIA DI FERMO

**SETTORE I**
**SERVIZI GENERALI LEGALI – SUA – RISORSE UMANE**
**STAZIONE UNICA APPALTANTE**

---

**SUA p/c del COMUNE DI FERMO**

# DISCIPLINARE DI GARA

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | **NUOVA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento in appalto dei** |
| | **SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN SEI LOTTI PERIODO 2024-2028, A FAVORE DEL COMUNE DI FERMO** |

## CIG: B140F78DE4 + ALTRI 5

## 1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta p/c del Comune di Fermo (nel prosieguo, anche Comune o Committente), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto dei **"Servizi di copertura assicurativa periodo 2024-2028"** suddiviso il sei (6) lotti funzionali come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto di Servizio, elencati al successivo § 2.1.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore I del Comune di Fermo n. 6 del 26/03/2024 (Reg. Gen. N. 702) ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in argomento attribuendo la funzione selettiva del/gli operatore/i alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione rinnovata dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 16/05/2023 secondo le disposizioni riprodotte nei seguenti paragrafi del presente Disciplinare.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36., recante "*Codice dei contratti pubblici*" (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto ancora applicabile, del D.Lgs. 50 del 16 aprile 2016 e dai documenti ed elaborati costituenti il Progetto di Servizio, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, del Timing di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): dalla pagina web del Ministero della Transizione Ecologica (https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti ) si evidenzia che per il servizio in oggetto non sono stati adottati Criteri Minimi Ambientali (CAM).

L'affidamento di ciascun lotto avverrà mediante procedura aperta ex art. 71 del Codice con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del successivo art. 108 del Codice.

PIATTAFORMA TELEMATICA: per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e

aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.
Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Disciplinare Telematico e nel relativo Timing di gara allegati come il presente documento al Bando di Gara.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel Timing di gara

DURATA DEL PROCEDIMENTO: La durata prevista del procedimento è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, e comunque non oltre il termine di avvio del servizio prevista improrogabilmente entro e non oltre le ore 24:00 del 31/07/2024.
L'affidamento di ciascun lotto avverrà mediante procedura aperta ex art. 71 del Codice con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del successivo art. 108 del Codice.

### Stazione Unica Appaltante

Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello, 2/4, 63900 - Fermo,
Codice AUSA: 0000242962
CF: 90038780442 – PI. 02004530446,
Pec: provincia.fermo@emarche.it

### Ente committente

Comune di Fermo
Via Mazzini, 4, cap 63900
CF e PI 00334990447
Pec: protocollo@pec.comune.fermo.it

### Luogo di svolgimento del servizio:

Comune di Fermo (Codice NUTS ITI35 – Codice Istat 109006)

### CIG E CPV

| lotto | POLIZZA | CIG | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | All Risks Patrimonio | B140F78DE4 | 66515200-5 Servizi di assicurazione di proprietà |
| 2 | RCT/RCO | B140F79EB7 | 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale |
| 3 | RC Patrimoniale | B140F7AF8A | 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | civile generale |
| 4 | Infortuni personale e altri soggetti | B140F7B062 | 66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni |
| 5 | RCA/ARD Libro matricola | B140F7C135 | 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli |
| 6 | Kasko | B140F7D208 | 66515200-5 Servizi di assicurazione di proprietà |

### Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione

Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 5 e all. II.14, art. 32 del Codice, è il dott. Francesco Michelengeli, Dirigente del Settore I del Comune di Fermo, e-mail: francesco.michelangeli@comune.fermo.it PEC: protocollo@pec.comune.fermo.it

La Responsabile della fase di affidamento (RFA), ex art. 15, comma 4, del Codice è la Dott.ssa Mara Gambini, Funzionaria EQ presso il Servizio Contratti SUA della Provincia di Fermo, tel. 0734/232283, e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it PEC: provincia.fermo@emarche.it

### Pubblicità

Per la presente procedura, di importo superiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da ANAC, che previa trasmissione da parte della SUA, procederà alla trasmissione dei dati all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per la pubblicità in GUUE ed alla pubblicazione del bando sulla "Piattaforma per la pubblicità legale degli atti", nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE INFORMATICA

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto di servizio, comprensivo dei seguenti documenti:
   - i Capitolati tecnici di polizza relativi a ciascun lotto di gara;
   - l'elenco mezzi comunali
   - le statistiche sinistri relativi a ciascun ramo di polizza

approvati dal Comune con la stessa determinazione a contrattare del Dirigente del Settore I n. 6 del 26/03/2024 (Reg. Gen. N. 702);

2) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica, Disciplinare Telematico e Timing di Gara, Schede di offerta tecnica ed integrative di offerta economica,

tutto approvato con determinazione della Provincia di Fermo, Settore Affari Generali – Contratti SUA – Risorse Umane n. 89 RS (RG n. 208) del 15/04/2024.

La documentazione di gara è disponibile ed accessibile gratuitamente, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del Bando sulla BDNCP, sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione sulla BDNCP

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico l'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet.

## 2.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione "*Chiarimenti*", entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*", ossia **entro le ore 13.00 del 10/05/2024.**

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*" del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione "*Doc. Gara –Allegati*" (presente all'interno della scheda telematica di gara).

**Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito tra la "Documentazione amministrativa".**

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE 2.0) e

comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** si precisa che la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, ivi comprese le comunicazioni di seduta di cui al successivo paragrafo 19.

**Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione**

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma e di presentazione dell'offerta, l'indirizzo **PEC** da utilizzare ai fini delle comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario. La medesima modalità è utilizzata dalla Stazione Appaltante per le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e all'eventuale sorteggio in caso di parità tra i concorrenti primi graduati; avvengono presso la Piattaforma. L'indirizzo di posta elettronica non certificata è consentito *solo ed esclusivamente* per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri.

**FARE MOLTA ATTENZIONE**: si consiglia pertanto di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'apposito campo al momento dell'abilitazione al Bando.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Provincia; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 2.4. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti a cause imputabili all'operatore (sono cause imputabili all'operatore, ad es.: i difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; l'utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico) che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Per problematiche relative alla parte telematica, il concedente-gestore della Piattaforma è contattabile al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti sei lotti:

**Tabella n. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto**

| Lotti | POLIZZA | CIG | Importo annuo lordo (€) | Importo lordo intero periodo (48 mesi) * (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **All Risks Patrimonio** | B140F78DE4 | 95.000,00 | 380.000,00 |
| 2 | **RCT/RCO** | B140F79EB7 | 165.000,00 | 660.000,00 |
| 3 | **RC Patrimoniale** | B140F7AF8A | 13.000,00 | 52.000,00 |
| 4 | **Infortuni personale e altri soggetti** | B140F7B062 | 23.000,00 | 92.000,00 |
| 5 | **RCA/ARD Libro matricola** | B140F7C135 | 42.000,00 | 150.500,00 |
| 6 | **Kasko** | B140F7D208 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | **TOTALE** | | **340.000,00** | **1.342.500,00** |

*** La durata della polizza RCA/ARD Libro matricola è di 43 mesi, decorrenti dal 31/12/2024 e scadenza al 31/07/2028**

I lotti sono stati individuati utilizzando il criterio della natura della prestazione assicurativa.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

**Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti**

| lotto | POLIZZA | CIG | CPV | Prestazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **All Risks Patrimonio** | B140F78DE4 | 66515200-5 Servizi di assicurazione di proprietà | Principale |
| 2 | **RCT/RCO** | B140F79EB7 | 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale | Principale |
| 3 | **RC Patrimoniale** | B140F7AF8A | 66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale | Principale |
| 4 | **Infortuni personale e altri soggetti** | B140F7B062 | 66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni | Principale |
| 5 | **RCA/ARD Libro matricola** | B140F7C135 | 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli | Principale |
| 6 | **Kasko** | B140F7D208 | 66515200-5 Servizi di assicurazione di proprietà | Principale |

L'importo a base di gara è comprensivo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati nel 3,5% del premio netto annuo calcolati applicando il CCNL assicurativo vigente per i dipendenti di Compagnia di assicurazione non Dirigente in vigore dal 16/11/2022 come segue:

**Tabella n. 3 – Costi della manodopera**

| POLIZZA | Importo lordo intero periodo (48 mesi) * (€) | Costi della manodopera |
|---|---|---|
| **All Risks Patrimonio** | 380.000,00 | 6.650,00 |
| **RCT/RCO** | 660.000,00 | 11.500,00 |
| **RC Patrimoniale** | 52.000,00 | 910,00 |
| **Infortuni personale e altri soggetti** | 92.000,00 | 1.610,00 |
| **RCA/ARD Libro matricola** | 150.500,00 * | 2.618,00 |
| **Kasko** | 8.000,00 | 140,00 |
| **TOTALE** | 1.342.500,00 | **23.428,00** |

*** La durata della polizza RCA/ARD Libro matricola è di 43 mesi, decorrenti dal 31/12/2024 e scadenza al 31/07/2028**

Invero, per quanto tali servizi risultino di carattere immateriale, essi implicano una serie di attività materiali e giuridiche inserite in una complessa organizzazione aziendale. Per questo ultimo motivo e per la natura del premio assicurativo che costituisce l'importo a base di gara del presente appalto, la Stazione Appaltante ha stimato forfettariamente, per ciascuna polizza assicurativa, un costo ipotizzabile per la manodopera come sopra, essendo questo ultimo fortemente dipendente dall'organizzazione aziendale che fornisce la copertura assicurativa. Pertanto, per le finalità di cui all'art. 50 del Codice pertanto, l'appalto in argomento non è ad alta intensità di manodopera

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. **Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica.**

L'appalto è finanziato fondi propri del Comune di Fermo.

## 4. DISCIPLINA SUL LAVORO

**Il contratto collettivo applicato è CCNL assicurativo vigente per i dipendenti di Compagnia di assicurazione non Dirigente in vigore dal 16/11/2022**. L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

## 5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 5.1. DURATA

La durata dell'appalto è di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti **improrogabilmente** dalle **ore 24:00 del 31/07/2024 e scadenza alle ore 24:00 del 31/07/2028** ad eccezione della copertura RCA/ARD Libro matricola che avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2024 e scadenza alle ore 24:00 del 31/07/2028.

**N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE**
Su richiesta, l'aggiudicatario/i è/sono tenuto/i ad attivare il servizio di copertura rischio a far data, ***improrogabilmente*, dalle ore 24:00 del 31/07/2024** e, per la copertura RCA/ARD Libro matricola, **dalle ore 24:00 del 31/12/2024,** anche nelle more della stipula del relativo contratto di polizza.

### 5.2. OPZIONI E RINNOVI

N.P.

### 5.3. REVISIONE PREZZI

E' prevista la revisione dei prezzi di cui all'art 60 del Codice nei termini e modi prescritti dalle riferite clausole del CSP relativo a ciascun lotto.

### 5.4. VALORE COMPLESSIVO

Ai fini dell'art. 14, commi 1 e 14 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € **1.342.500,00,** omnicomprensivo di imposte e contributi di legge, determinato come appresso:

| Lotti | POLIZZA | CIG | Importo annuo lordo (€) | Importo lordo intero periodo (48 mesi) * |
|---|---|---|---|---|

| | | | | (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **All Risks Patrimonio** | B140F78DE4 | 95.000,00 | 380.000,00 |
| 2 | **RCT/RCO** | B140F79EB7 | 165.000,00 | 660.000,00 |
| 3 | **RC Patrimoniale** | B140F7AF8A | 13.000,00 | 52.000,00 |
| 4 | **Infortuni personale e altri soggetti** | B140F7B062 | 23.000,00 | 92.000,00 |
| 5 | **RCA/ARD Libro matricola** | B140F7C135 | 42.000,00 | 150.500,00 * |
| 6 | **Kasko** | B140F7D208 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| | **TOTALE** | | **340.000,00** | **1.342.500,00** |

*** La durata della polizza RCA/ARD Libro matricola è di 43 mesi, decorrenti dal 31/12/2024 e scadenza al 31/07/2028**

## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

**N.B. 1:**
**Si evidenzia che:**

- **l'elencazione di cui all'art. 65 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7);**
- **alla luce dell'art. 12, della legge 81/2017, possono partecipare alla presente gara anche i lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, anche costituiti in reti (anche miste), consorzi stabili professionali e associazioni temporanee di professionisti**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

**N.B. 2:**
**E' sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.**

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** è vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui

al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** è vietato ai concorrenti e pertanto ne determina **l'esclusione**, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** **è vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione al singolo lotto in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara per il lotto, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione al singolo lotto in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara per il lotto, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.
La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art .65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta al lotto deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14 del 2019:

- L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D.Lgs. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

## 7. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUIONE

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** **sono esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

**N.B.1:**
La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico *(concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario)* deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo): le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo

aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94 , commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):
   - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
   - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
   - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
   - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
   - nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;

b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.

c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.

d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o*

*raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo della presente lettera di invito.

In particolare, si precisa che:

**Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico** (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) **dovrà essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi**:

- ✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- ✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. .... emessa in data ..... dal Tribunale, durata etc.);
- ✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

**N.B.2:**
Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "*non menzione*" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "*visura*" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

- ✓ eventuali misure di *self cleaning* adottate;

**N.B.3:**
Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. In ogni caso, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- ✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

**N.B.4:**
Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria)* che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati **prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte**.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria)* è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati **prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte**, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia

compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** **sono** comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni

**N.B. 1:**
**Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.**

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC 464 del 27/7/2022. Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute.** L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 8.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a. **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con le prestazioni della presente procedura di gara.

**N.B. 1:**
**Si precisa che:**

- **in caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);**
- **in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale;**
- **in caso di lavoratori autonomi o soggetti che svolgono attività professionale, è richiesta l'iscrizione presso il competente Ordine professionale**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** per la comprova del requisito la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b. possesso di regolare **autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione** di cui al D.Lgs. 209/05 e ss.mm.ii. per i lotti per i quali si intende presentare offerta.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In particolare, per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

- ✓ in regime di libertà di stabilimento, devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.
- ✓ in regime di libera prestazione di servizio, devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** per la comprova dei requisiti la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

## 8.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione dell'offerta, una **raccolta premi complessiva**, nei rami danni, **non inferiore ad € 30.000.000,00** da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio**.** Tale requisito è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** la comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci (**voce A1 del conto economico**) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla SUA.

**N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**
**Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla SUA.**

## 8.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d. aver realizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, almeno **3 (tre) servizi analoghi** a quelli posti a gara, **riferiti al ramo assicurativo per il quale si intende presentare offerta**, realizzati in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Società a partecipazione pubblica e/o destinatari privati.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** per la comprova del requisito la SUA acquisisce d'ufficio previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, i seguenti documenti: originale o copia conforme dei certificati di polizza sottoscritti dal partecipante con il contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

## 8.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**N.B. 1:**
**Si precisa che in caso di raggruppamento non è necessaria la corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione.**

Il requisito relativo **all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle **commissioni provinciali per l'artigianato**, oppure nell'**Albo delle Società Cooperative** (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'**Albo regionale** (in caso di cooperative sociali) di cui al paragrafo 7.1 lett. a) ed il requisito **dell'autorizzazione_all'esercizio dell'attività di assicurazione** di cui al paragrafo 7.1 lett. b) devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato** di cui al paragrafo 7.2 lett. c) ed il requisito dei **servizi analoghi** di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. d) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

## 8.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo **all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle **commissioni provinciali per l'artigianato**, oppure nell'**Albo delle Società Cooperative** (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'**Albo regionale** (in caso di cooperative sociali) di cui al paragrafo 7.1 lett. a) ed il requisito

**dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione** di cui al paragrafo 7.1 lett. b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate (c.d. cumulo alla rinfusa).
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 9. REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

**A pena di esclusione**, anche ai fini di quanto disposto al precedente § 4, il concorrente è tenuto a rilasciare:

**1.** ai sensi dell'57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una **dichiarazione** resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato**;

**2.** ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una **dichiarazione** resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi** nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

**3.** ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, comma 1 e dell'art. 113, commi 1 e 2 del Codice, **dichiarazione** resa ex D.P.R. 445/2000 in cui l'operatore economico **indica le di modalità con le quali intende adempiere agli impegni volti a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui alla lettera c), del comma 1 dello stesso art. 102.** verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di

cui all'articolo 110, nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario

**N.B.:** Si puntualizza che non è sufficiente che gli operatori economici ribadiscano semplicemente che intendono adempiere alle disposizioni di legge ma **è necessario che indichino le concrete modalità e gli strumenti con cui intendono farlo.**

Il RUP verificherà l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

**ATTENZIONE: la dichiarazione di cui al punto 3. è obbligatoria. L'omissione comporta l'esclusione dell'offerta in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del Codice *"requisito necessario dell'offerta".***

## 10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente § 8 oppure migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dal § 6 e dal § 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) di cui è carente il concorrente (compilare il *Modello Avvalimento* allegato alla documentazione di gara).
c) **sottoscrivere digitalmente**, unitamente al partecipante ausiliato, il contratto di avvalimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità;

**N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:**
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:**

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci (10) giorni giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

**N.B. 1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:**
Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo

## 11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50,00%, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del Codice; in mancanza di tali indicazioni, in sede esecutiva il subappalto non sarà autorizzato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari a 2% del valore complessivo della procedura, relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa e precisamente di importo pari a quanto indicato nella tabella che segue, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice:

| Lotto | Descrizione Polizza | Importo lordo (€.) | CIG | Importo garanzia provvisoria (€.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | All Risks Patrimonio | 380.000,00 | B140F78DE4 | **7.600,00** |
| 2 | RCT/RCO | 660.000,00 | B140F79EB7 | **13.200,00** |
| 3 | RC Patrimoniale | 52.000,00 | B140F7AF8A | **1.040,00** |
| 4 | Infortuni cumulativa | 92.000,00 | B140F7B062 | **1.840,00** |
| 5 | RCA/ARD Libro matricola | 150.500,00 | B140F7C135 | **3.010,00** |
| 6 | Kasko | 8.000,00 | B140F7D208 | **160,00** |

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

*a.* sotto forma di **cauzione** presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Di seguito

si specificano le modalità per effettuare il deposito della cauzione presso la tesoreria del Comune di Fermo mediante attestazione di pagamento tramite il sistema "PagoPA" direttamente dal sito internet del Comune:

- ✓ accedere all'applicazione Pago PA nella Home-page del sito del Comune;
- ✓ selezionare "Pagamenti on line";
- ✓ selezione il servizio "Altri pagamenti non presenti in elenco"
- ✓ inserire l'importo dovuto nell'apposito campo;
- ✓ inserire i dati dell'utente (è richiesta anche l'indicazione di un indirizzo e-mail valido – (non pec))
- ✓ selezionare il campo "STAMPA" se si desidera stampare / generare il pdf del bollettino per il pagamento presso gli sportelli fisici e telematici degli istituti di credito / postali ecc;

Si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte;

b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da:

i. imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

ii. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

In ogni caso la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

**N.B. 3:**
**Si precisa che la garanzia fideiussoria dovrà avere:**
- **la seguente causale "*Sua p/c del Comune di Fermo: cauzione provvisoria gara polizze 2024-2028 – Lotto/i _____ CIG _____*";**
- **come beneficiario il Comune di Fermo**

2) (FARE MOLTA ATTENZIONE) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune;
7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della SUA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- ✓ **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - o per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- ✓ **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- ✓ **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI/PdR 125 (certificazione del sistema di gestione per la parità di genere) e/o SA 8000 (certificazione social accountability 8000). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

**N.B. 4:**
**A pena l'esclusione, la polizza assicurativa deve essere rilasciata da soggetto diverso dall'offerente.**

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** **è sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** **è sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** **non è sanabile** - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 13. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

## 14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 (pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Pagamenti in favore dell'Autorità") e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Gli importi del contributo relativi a ciascun lotto sono i seguenti:

| Lotto | Descrizione Polizza | CIG | Importo ex art.14 del Codice | Contributo ANAC a carico dell'OE (€.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | All Risks Patrimonio | B140F78DE4 | 380.000,00 | **33,00** |
| 2 | RCT/RCO | B140F79EB7 | 660.000,00 | **77,00** |
| 3 | RC Patrimoniale | B140F7AF8A | 52.000,00 | esente |
| 4 | Infortuni cumulativa | B140F7B062 | 92.000,00 | esente |
| 5 | RCA/ARD Libro matricola | B140F7C135 | 150.500,00 | **18,00** |
| 6 | Kasko | B140F7D208 | 8.000,00 | esente |

*N.B.*
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, **la SUA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0.**

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, **la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata** ai sensi dell'art. 101 del Codice. **In conformità al recente orientamento giurisprudenziale, confermato tra l'altro dalla Corte di giustizia europea CGUE 2 giugno 2016, C27/15, in caso di mancato pagamento, questa stazione appaltante accetta la regolazione successiva ammettendo che il concorrente provveda al versamento dovuto anche dopo la scadenza per la presentazione dell'offerta ed entro il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante.**

**N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**
Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che **in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l'obbligo del versamento ricade sulla capogruppo**, mentre in caso di **consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio**.

## 15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

**La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio previsto nel "TIMING DI GARA",** ossia **entro le ore 13:00 del giorno 21 maggio 2024 (21/05/2024, ore 13:00), esclusivamente per via telematica**, attraverso il Sistema accessibile dal seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

**"Documentazione amministrativa"**

**"Offerta tecnica"**

**"Offerta economica"**

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel "Disciplinare Telematico" e nel "Timing di gara".

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnico-gestionale e l'offerta economica devono essere **sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata** dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del "Disciplinare Telematico".

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, DGUE, le ulteriori dichiarazioni richieste in caso di avvalimento e per la formulazione dell'offerta tecnica ed integrativa di quella economica), sono redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione "*Doc. di gara*" concernente la procedura di gara. Sino all'aggiornamento del modello di DGUE presente a Sistema, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto utilizzando il modello così denominato allegato tra la Documentazione di Gara (alla tab. Doc. di Gara).

La SUA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105, del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 110 del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata

**FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo la predetta data di scadenza** (ore 13:00 del giorno 21/05/2024) **non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento**.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE **Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.**

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al all'offerta economica e dell'offerta tecnica, **possono essere sanate** attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura di gara**;

- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione** e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio **solo se i citati documenti sono preesistenti** e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta** (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di **condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo**), aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, **solo se preesistenti** e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste** e dell'offerta **è sanabile.**
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del contratto di cui al precedente § 9 del presente Disciplinare;

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, oltre che sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

**N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**
**Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 9 del Disciplinare telematico.**

## 17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA"**, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all'art. 6 "*Deposito telematico documentazione amministrativa*" del Disciplinare telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente documento.

**N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. (o .pdf.p7m nel caso di documenti per i quali è richiesta la firma digitale sul singolo file - es. per la fidejussione provvisoria).
La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.
**La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.**
La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.
L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "*Amministrativa*", predisposta nella sezione denominata "*Doc. gara*" ed attivata all'interno della scheda di gara Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

- N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara.

### 17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice secondo il modello fornito e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16

quater del decreto legge n. 76/2020 (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio..

**N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**
La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

**La domanda è sottoscritta** (*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili*)

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 67, comma 2 lett. b); c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

### 17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono compila *online* il DGUE riprodotto nello step DGUE del Bando pubblicato sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione Doc. gara > Amministrativa, nelle modalità previste dall'art. 6 "Deposito telematico documentazione amministrativa" del Disciplinare Telematico.

Si richiama quanto segue:

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Dati inseriti dalla Stazione Unica Appaltante

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

**FARE MOLTA ATTENZIONE Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega**:

1) DGUE a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine **il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria**;

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello "Avvalimento",** come parte integrante e sostanziale.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, deve dichiarare a pena di esclusione la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la sezione D della Parte II del DGUE.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**FARE MOLTA ATTENZIONE:**

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III "Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in nome collettivo = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;

altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;

- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

**N.B. 1.** Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

**N.B. 2.** Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione **«α»** e compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui §. 8.1, lett. a) e §. 8.1 lett. b) del presente disciplinare;

b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità professionale e tecnica di cui ai paragrafi 8.3, lett. d) del presente disciplinare;

**N.B. 2** La dichiarazione in merito al possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.2, lett. c) del presente disciplinare (una raccolta premi complessiva, nei rami danni, non inferiore ad € 30.000.000,00), dovrà essere resa utilizzando l'apposito spazio nel modello di domanda.

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- ✓ dal concorrente singolo,
- ✓ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ✓ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

## 17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 17.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
2. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 (si ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela);
3. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda e di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
4. per quale lotto/i concorre;
5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta) oppure se l'operatore economico dichiara di partecipare contemporaneamente in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
6. dichiara che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto al Comune Committente ed alla Stazione Unica Appaltante;
7. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati costituenti il progetto di servizio;
8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, e di assumere l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nel progetto di servizio come eventualmente modificato dalle proposte presentate quale offerta tecnica ed accettate dalla SA a decorrere dalle ore 24:00 del 31/07/2024 (dalle ore 24:00 del 31/12/2024 esclusivamente per la polizza di copertura RCA/ARD Libro matricola) anche nelle more della formale stipula del contratto;
9. dichiara quindi remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla esecuzione dei servizi richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta;

**10.** dichiara il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.2, lett. c) del Disciplinare di gara (*aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione dell'offerta, una raccolta premi complessiva, nei rami danni, non inferiore ad € 30.000.000,00 da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio*);

**11.** di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui all'art. 57, comma 1 e della lettera c), del comma 1 dell'art. 102 del Codice con le seguenti modalità

_____

**ATTENZIONE**: *l'operatore economico è tenuto ad indicare le modalità con cui intende adempiere agli impegni assunti, la cui attendibilità sarà verificata in capo all'aggiudicatario.* ***Si puntualizza che non è sufficiente che gli operatori economici ribadiscano semplicemente che intendono adempiere alle disposizioni di legge ma è necessario che indichino le concrete modalità e gli strumenti con cui intendono farlo.*** **La dichiarazione di cui al presente punto 11 è obbligatoria. L'omissione comporta l'esclusione dell'offerta in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del Codice "*requisito necessario dell'offerta*".**

**N.B.:** *L'adempimento di cui al presente punto 11 vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.*

**12.** (in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**13.** (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**14.** (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**15.** (disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso (Legge 18/10/2001 n. 383)) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;

**16.** dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, in relazione all'esecuzione dei servizi previsti nella presente procedura di gara;

**17.** per le finalità di cui all'art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett.a) del medesimo Codice, **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure **non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SUA all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate:

_____.

**N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**
In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.
In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.
Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli gli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all' accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo.

**N.B. 2– FARE MOLTA ATTENZIONE:**

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), rappresentano *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo.ee. presenti nella graduatoria finale.
Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 104/2016 notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.
La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorso dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.
Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

**18.** attesta di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del *General Data Protection Regulation* (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;

**19.** dichiara di sollevare la Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai

servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;

20. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
21. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
22. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
23. dichiara di esonerare la Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** le suddette dichiarazioni, di cui ai punti potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione;

**FARE MOLTA ATTENZIONE:**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 17.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

- *(solo per i lotti 1, 2 e 5)* ricevuta di avvenuto pagamento del **contributo all'ANAC;**
- **documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del codice**;
- (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice) **scansione delle certificazioni che ne legittimano la riduzione dell'importo** come riprodotte al precedente § 12;

- **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente § 2.2.

### 17.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 17.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmate digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- - dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito**: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** le dichiarazioni di cui al presente § 17.3.3 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

## 18 OFFERTA TECNICA

**Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA"**, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), **a pena di esclusione**, secondo le modalità stabilite al punto 1 dell'art. 7 "*Deposito telematico documentazione tecnica*" del Disciplinare telematico, la seguente documentazione: l'Offerta Tecnica redatta utilizzando lo/gli schema/i di offerta allegato/i al presente Disciplinare, relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa – denominato: ***Scheda offerta tecnica*** nel quale dichiara o di **NON APPLICARE** alcuna variante al Capitolato di polizza oppure di **APPLICARE UNA O PIÙ VARIANTI** peggiorative e/o migliorative indicando quali.

La *Scheda offerta tecnica* dovrà essere sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i o da procuratore/i fornito/i dei poteri necessari.

**FARE MOLTA ATTENZIONE**: L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Pertanto, i requisiti minimi di cui i concorrenti devono tener conto nella presentazione delle proposte di variante sono i seguenti:

- ✓ **non possono essere ridotti i massimali di garanzia indicati nelle schede di polizza;**
- ✓ **non sono ammesse varianti alle clausole di Durata e di Gestione del Contratto** (artt. 1 e 2 del capitolato tecnico);
- ✓ **relativamente alla polizza RCT/O non è possibile variare l'art. 32: "Gestione delle vertenze e spese legali";**
- ✓ **relativamente alla polizza RCT/O non sarà accettata una franchigia frontale superiore ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);**
- ✓ **possono essere proposte due tipologie di varianti:**

- varianti c.d. "peggiorative" che modificano il normativo di polizza in modo più sfavorevole all'appaltante
- varianti c.d. "migliorative" che modificano il normativo di polizza in modo più favorevole all'appaltante

✓ **numero massimo di varianti peggiorative, di articoli o sub-articoli, riferite al singolo lotto: 5 (cinque);** in altre parole:

- laddove la variante proposta che contempli una pluralità di elementi e\o di articoli del capitolato tecnico, verrà valutata e conteggiata per il numero di elementi che risultino modificati dalla variante;
- qualora un articolo o un comma di un articolo contenuti nel capitolato tecnico contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso, verrà conteggiata come pluralità di modifiche quand'anche siano contenute nella medesima variante;

✓ **qualora la "*Scheda offerta tecnica*" contenga un numero di varianti superiore a 5, verranno considerate e valutate solo le prime cinque elencate ed ignorate le restanti;**

✓ **le clausole comunemente denominate "Sanction clause" "Cyber risks" e "Malattie infettive" potranno essere sostituite e/o inserite dalla compagnia assicuratrice offerente senza che ciò venga considerato dalla stazione appaltante come presentazione di una variante;**

FARE MOLTA ATTENZIONE: **La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo alcuna valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta,** mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, la Commissione si riserva di richiedere l'integrazione della documentazione (c.d. soccorso istruttorio in senso stretto di cui all'art. 110, comma 3 del Codice)

**NB 2: FARE ATTENZIONE**
Detti chiarimenti non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e mirano ad acquisire e ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 17.1.

**NB 3: FARE ATTENZIONE**
**Per procedere al caricamento dell'OFFERTA TECNICA, debbono essere rispettate le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 7 "*Deposito telematico documentazione tecnica*" del Disciplinare telematico.**

Si precisa che tutti i file della documentazione tecnica dovranno avere formato pdf. (o .pdf.p7m nel caso di documenti per i quali è richiesta la firma digitale sul singolo file - es. per la fidejussione provvisoria) ed essere contenuti in una cartella .zip. Detta cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) dovrà essere firmata digitalmente e marcata temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente e marcato temporalmente) da caricare in successione nello spazio previsto. L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. **La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.**
L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "*Documentazione Tecnica*", predisposta nella sezione denominata "*Doc.gara - Tecnica*" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.
In caso di partecipazione in RTP:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente ed a caricarla a sistema.

## 19 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere predisposta, **a pena di esclusione**, come segue e contenere i seguenti elementi:

### A. OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA", (*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica*) il concorrente dovrà caricare a Sistema l'offerta economica telematica, predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare telematico, sulla base del foglio di lavoro reso disponibile a Sistema, nel quale immettere, **esclusivamente in cifre,** i seguenti elementi:

- **Premio lordo annuo** offerto per ciascun lotto per il quale la Compagnia partecipa;

**N.B. 1:**
**Non sono ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore a quello posto a base di gara**

- la stima dei **costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

**N.B. 2:**
Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.
**ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara**

- la stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

**N.B. 3:**
Per quanto i servizi in appalto risultino di carattere immateriale, essi implicano una serie di attività materiali e giuridiche inserite in una complessa organizzazione aziendale. Per questo ultimo motivo e per la natura del premio assicurativo che costituisce l'importo a base di gara del presente appalto, sono stati stimati forfettariamente, per ciascuna polizza assicurativa, costi per la manodopera rinvenibili al precedente § 3, essendo questo ultimo fortemente dipendente dall'organizzazione aziendale che fornisce la copertura assicurativa.
**ATTENZIONE: la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara**

**B. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALL'OFFERTA ECONOMICA**

Le dichiarazioni integrative all'offerta economica rese, relativamente a ciascun lotto, mediante compilazione del/i modello/i scaricabile/i dalla *tab* "Doc.di gara" e denominato "***Scheda integrativa offerta economica***"

**FARE MOLTA ATTENZIONE: il prezzo è indicato con non più di due cifre decimali dopo la virgola;** per i prezzi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

**N.B. 3 - FARE MOLTA ATTENZIONE**
**In caso di discordanza tra il premio indicato nel file *Offerta Economica Telematica* ed il premio annuo lordo indicato nella *Scheda integrativa offerta economica*, verrà considerato vincolante per l'offerente il premio dichiarato nel file *Offerta Economica Telematica*; pertanto il corrispondente premio annuo dichiarato nella Scheda integrativa offerta economica e gli eventuali premi per partite / categorie / gruppi di rischio verranno ridefiniti proporzionalmente in applicazione di quello.**

**FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto delle fasi previste dai punti 1), 2) e 3) dell'art. 8) del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.**

**FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili** le offerte economiche plurime, indicate con un valore di unità che le rendano inapplicabili (es. xxx,yy% o xxxx,yy%) o che superino l'importo a base d'asta.

**N.B. 4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**
Si precisa che **verranno automaticamente escluse dalla gara**, le offerte prive di firma digitale. **Saranno altresì escluse le offerte economiche inserite in uno spazio diverso da quello ad esse deputato (es. all'interno dello spazio Doc. Gara Amministrativa e/o Doc. Gara Tecnica).**

**N.B. 4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**
**Si precisa, altresì, che sia l'offerta tecnica che l'offerta economica sono sottoscritte digitalmente:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

## 20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

**Tabella n. 1**

| | Elementi di valutazione | Punteggio massimo attribuibile |
|---|---|---|
| 1 | Offerta tecnica | **MAX 70** |
| 2 | Offerta economica | **MAX 30** |
| | **TOTALE** | **MAX 100** |

### 20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di **70 punti** che saranno attribuiti sulla base della valutazione degli elementi di natura qualitativa di cui al precedente paragrafo 18.

I punteggi saranno attribuiti con il seguente metodo discrezionale:

- fino ad un massimo di 50 punti, ridotti secondo le seguenti indicazioni in caso di varianti peggiorative. L'accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste nel capitolato di gara comporterà l'attribuzione dell'intero punteggio di 50 punti;
- qualora l'offerta tecnica presenti **varianti peggiorative** al capitolato tecnico, **il punteggio base di 50 punti verrà ridotto** discrezionalmente della Commissione sulla base dell'apprezzamento della variante proposta, dei punteggi di seguito descritti (*Punteggio detratto*):

| **Tabella 1 - Apprezzamento della variante PEGGIORATIVA contenuta nell'offerta tecnica** | **Punteggio detratto** |
|---|---|
| **grave**: l'ampia riduzione o la totale abrogazione di garanzie specifiche, o la consistente limitazione di somme garantite o massimali assicurati incidenti su rischi specifici con elevata potenzialità di danno; da ritenersi grave anche la riduzione o la totale abrogazione di garanzie inerenti obbligazioni contrattuali o di legge di una amministrazione. La variante grave è tale da limitare significativamente la garanzia o alcune delle garanzie più rilevanti di cui al capitolato tecnico di gara. | **Fino a un massimo di punti - 10,00**<br>**da un minimo di punti - 7,51** |
| **significativa:** la riduzione significativa di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con significativa potenzialità e frequenza di danno, e che rappresentano elementi sensibili dell'oggetto della garanzia; l'introduzione di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato di entità significativa e di impatto economico consistente per l'assicurato. | **fino a un massimo di punti - 7,50**<br>**da un minimo di punti - 5,01** |
| **media**: la riduzione contenuta di garanzie circostanziate o di somme assicurate afferenti rischi specifici con potenzialità e frequenza di danno | **fino a un massimo di punti** |

| | |
|---|---|
| circoscritta, e che non rientrano tra i contenuti prevalenti dell'oggetto della garanzia; l'introduzione o l'incremento di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato su garanzie rilevanti e di una certa frequenza, seppure di entità limitata e di tolleranza compatibile con il contenuto della prestazione assicurativa di quella specifica garanzia e di impatto economico contenuto per l'assicurato; si intende di media entità anche la variante che limita in modo significativo modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione. | **- 5,00**<br><br>**da un minimo di punti - 2,51** |
| **lieve:** la variante che interviene e modifica l'estensione\i di rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità di danno in termini di entità, e di verificazione sporadica; l'introduzione o l'incremento di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato di entità limitata e tollerabile che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende lieve anche la variante che limita modalità e prescrizioni gestionali od operative del servizio, pur salvaguardandone gli elementi prevalenti di buona e semplificata gestione. | **fino a un massino mdi punti - 2,50**<br><br>**da un minimo di punti - 0,01** |
| **ininfluente**: la variante che non comporta modifiche ai contenuti di garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema contrattuale del capitolato tecnico di polizza. | **Nessun punteggio in detrazione** |

La detrazione avverrà in maniera discrezionale

- qualora l'offerta tecnica presenti **varianti migliorative** al capitolato tecnico, **il punteggio base di 50 punti verrà incrementato** fino ad un massimo di 20 punti, mediante il metodo tabellare (e cioè i punteggi fissi e predefiniti come di seguito riprodotti, saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto) come di seguito prescritto:

## 1. Copertura assicurativa All Risks Patrimonio

| **N. variante 1** | **SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO** |
|---|---|
| | Atti socio-politici e dolosi Art. 23 lett. d)<br>Limite di indennizzo per sinistro e per anno da € 3.000.000,00 ad € 5.000.000,00<br>**PUNTI + 7** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

| **N. variante 2** | **SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | **SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO** |
| | Sottolimite garanzia "Fenomeni atmosferici Art. 23 lett. k)" aumento del limite annuo/sinistro da € 3.000.000,00 a € 5.000.00,00<br><br>**PUNTI + 7** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

| **N. variante 3** | **SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO** |
|---|---|
| | Sottolimite garanzia "Fenomeni elettrici e/o elettronici Art. 15 lett. l)" da € 150.000,00 a € 300.000,00<br><br>**PUNTI + 6** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

## 2. Copertura assicurativa Responsabilità Civile Terzi

| **N. variante 1** | **SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO** |
|---|---|
| | **Franchigia frontale**<br><br>Da € 2.000,00 ad € 1.800,00<br><br>**PUNTI + 5** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

| **N. variante 2** | **SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | **Danni da incendio**<br><br>**Art 5 – e)** Aumento del sottolimite da € 650.000,00 a € 1.500.000,00<br><br>**PUNTI + 8** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

| | |
|---|---|
| **N. variante 3** | **SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO** |
| | **Danni da cedimento o franamento**<br>**Art 5 – h)** Aumento del sottolimite da € 500.000,00 a € 1.000.000,00<br><br>**PUNTI + 7** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

## 3. Copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale

| | |
|---|---|
| **N. variante 1** | |
| | **Art. 25: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro**<br><br>Aumento del massimale per sinistro da € 2.100.000,00 ad € 4.000.000,00<br><br>**PUNTI + 8** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

| | |
|---|---|
| **N. variante 2** | |

| | |
|---|---|
| | **Art. 25: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro**<br><br>Aumento del massimale annuo da € 4.100.000,00 ad € 6.000.000,00<br><br>**PUNTI + 7** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

| **N. variante 3** | |
|---|---|
| | **Art. 25: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro**<br><br>Eliminazione della franchigia di € 1.900,00<br><br>**PUNTI + 5** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

## 4. Copertura assicurativa Infortuni personale ed altri soggetti

| **N. variante 1** | |
|---|---|
| | **Partita 9) rischio infortuni partecipanti ad iniziative indette dal contraente**<br>Sostituire il secondo cpv come segue: "La garanzia è operante mediante comunicazione preventiva della richiesta di attivazione della copertura inviata alla Società, che decorre dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione o dalle ore 24.00 del giorno di richiesta. L'indicazione del numero dei partecipanti e delle giornate di copertura del rischio verrà effettuata dal contraente in sede di regolazione premio"<br><br>**PUNTI + 20** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

## 5. Copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto

| **N. variante 1** | |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | **Art. 15: Tutela giudiziaria**<br>Inserimento della garanzia tutela giudiziaria<br>**PUNTI + 20** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

## 6. Copertura assicurativa Kasko

| | |
|---|---|
| **N. variante 1** | |
| | **Art. 25: Somma assicurata e forma dell'assicurazione**<br>Da € 20.000,00 ad € 30.000,00<br>**PUNTI + 20** |
| Barrare la casella | **SI** □ **NO** □ |

**N.B. 3 – SOGLIA DI SBARRAMENTO SI:**
Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche e pertanto saranno escluse dall'aggiudicazione del singolo lotto, le offerte che, relativamente al lotto in esame, all'esito della valutazione della qualità (offerta tecnica), non avranno raggiunto il punteggio minimo di 20/70.

## 20.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta premio annuo, i 30 punti dell'offerta economica verranno attribuiti sulla base della seguente formula di interpolazione lineare:

$$PEF = 30 * PMax/Po$$

dove:
PEF = Punteggio economico finale relativo all'offerta i-esima
PMax = Premio annuo lordo più basso
Po = Premio annuo del concorrente in esame

## 20.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attraverso la somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica e di quello assegnato all'offerta economica relativamente a ciascun lotto, ottenuto da ciascun partecipante.

**N.B. 1**:
Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

**N.B. 2 FARE MOLTA ATTENZIONE:**
In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso

Pertanto: ogni variazione che intervenga successivamente al provvedimento di aggiudicazione, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (art. 108, comma 12 del Codice).

## 21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.
Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti nei termini e modalità prescritte all'art. 35, comma 2, del Codice, mediate pubblicazione dei relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo )

**N.B. 1:**
Si precisa che la **procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara**, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. A tal effetto, si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:
*"La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei*

*partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990)."*

*In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita "non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato" (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).*

*"In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).*

*"Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di "trasparenza e imparzialità" della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).*

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) procederà a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione il **giorno 21 maggio 2024,** a partire **dalle ore 15:00.**

Successivamente la RPA procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**N.B. 3:**
La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0, reso disponibile dall'ANAC.

## 21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza fissata nel TIMING DI GARA alla voce "*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica*" ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). Può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La SUA pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal seguente link http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara e sulla piattaforma ( https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo ) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

## 22 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta conclusa la verifica della documentazione amministrativa presentata, nella stessa seduta o in una seduta successiva, la RUP procederà al *download* delle offerte tecniche ed a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, la RUP renderà visibile ai concorrenti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dalla Commissione e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al § 20.

Il Sistema redige in automatico la graduatoria di gara. La graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio telematico in seduta pubblica.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice - **i casi di esclusione** da disporre per:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;**
- **non equivalenza o non conformità dell'offerta;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;**
- **presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;**
- **mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.**

## 23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi oggettivi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

**FARE MOLTA ATTENZIONE:** Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 24 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

**Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero nei casi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice la SA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.**

**N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:**
**Si precisa che:**
- **si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;**
- **nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Provincia di Fermo può motivatamente sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.**

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato per ciascun lotto sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2024.

Per la valutazione di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 95 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante interagirà con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate

territorialmente competente sull'operatore economico da verificare. La valutazione delle risultanze avverrà secondo le disposizioni dell'allegato II.10 del Codice.

L'aggiudicazione è inoltre subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal precedente § 9 e riguardante le misure dichiarate per garantire la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione dell'aggiudicatario, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto di polizza, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il RUP si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, al fine di evitare eventuali soluzioni di continuità nella copertura assicurativa dell'ente **La Compagnia aggiudicataria di ciascun lotto si impegna a mettere in copertura il rischio a decorrere dalle ore 24:00 del 31/07/2023 (ad eccezione della copertura RCA/ARD Libro matricola che avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2024)**, anche in pendenza di stipula della relativa polizza.

## 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale

Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

## 25 CLAUSOLA BROKER

Il Comune di Fermo dichiara di aver affidato la gestione delle presenti polizze alla Società di brokeraggio Willis Italia S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. e segnatamente, al dott. William Fogli (william.fogli@wtwco.com).

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti di assicurazione relativi alla presente procedura saranno svolti per conto della Contraente dal predetto Broker. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ.

Agli effetti tutti delle presenti polizze, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni indicate in ciascun capitolato speciale.

L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese, con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara, nella misura indicata nei rispettivi CSP. La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Operatore Economico alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Comune di Fermo.

## 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare

La Dirigente del Settore I-Servizi generali e legali - SUA – Risorse Umane

Dott. Lucia Marinangeli

Firmato digitalmente da

**LUCIA MARINANGELI**